

(N. 121)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

col Ministro dell' Interno

(FANFANI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

NELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1953

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia tra l'Italia e la Giordania,
concluso ad Amman il 24 aprile 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 24 aprile 1952 è stato firmato ad Amman tra l'Italia ed il Regno Hascemita di Giordania un Trattato di amicizia, pressochè analogo, nella forma e nella sostanza, a quello concluso nel febbraio 1949 con la Repubblica del Libano e a suo tempo approvato.

Con tale iniziativa l'Italia, che è stata tra le prime Nazioni occidentali a riconoscere il nuovo Stato Arabo subito dopo la sua elevazione da Emirato a Regno nel maggio 1946, ha inteso sanzionare solennemente gli ottimi e proficui rapporti instaurati tra i due Paesi.

Gli articoli 2 e 3 prevedono l'istituzione, da parte dei due Stati, del diritto di legazione attivo e passivo, del reciproco invio di funzionari consolari, nonchè dei relativi privilegi e immunità « in conformità dei principi del diritto internazionale ».

I cittadini di ciascun Stato, ai sensi dell'articolo 4, potranno entrare, viaggiare e risiedere nei territori dell'altro, e ad essi sarà altresì garantito l'esercizio di ogni forma di attività commerciale, di possedere o disporre di beni mobili e immobili nonchè di istituire centri culturali, in conformità alla legislazione interna di ciascun Paese.

Essi saranno soggetti al pagamento di tutti gli oneri e tasse richieste dalle leggi in vigore nello Stato in cui risiedono (articolo 5) mentre verrà loro garantito libero accesso ai tribunali dell'altro Stato (articolo 6), in conformità alle leggi locali, tanto quali attori che quali convenuti e in tutte le istanze di giurisdizione; entro i territori dell'altro Stato riceveranno inoltre la costante protezione e sicurezza per le loro persone e proprietà « ivi inclusi gli ecclesiastici, gli studenti e i professionisti » (articolo 7).

Particolare importanza riveste infine il disposto dell'articolo 8 che prevede la futura conclusione di un Trattato di commercio, come pure di un Accordo relativo alla reciprocità e alla validità dei titoli di studio fra i due Paesi.

Il presente Trattato, che entrerà in vigore immediatamente dopo la data dello scambio delle ratifiche, e che si sottopone pertanto alla vostra approvazione, non potrà che incrementare i rapporti già esistenti fra i due Paesi, ispirandosi ai principi informativi della politica di collaborazione su di un piede di perfetta uguaglianza instaurata dal Governo italiano con gli Stati del vicino Oriente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia tra l'Italia e la Giordania, concluso a Amman il 4 aprile 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ALLEGATO.

Trattato di amicizia tra l'Italia e la Giordania.

La REPUBBLICA ITALIANA e il REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA nel comune desiderio di rafforzare ulteriormente i rapporti di amicizia e cordialità esistenti fra i due Paesi, ed essendo ambedue ugualmente desiderosi di vedere con un tale Trattato promossi gli interessi dei loro rispettivi popoli, hanno deciso di concludere un Trattato di amicizia ed hanno a tal fine designato come loro Plenipotenziari:

da parte del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Sua Eccellenza PIERLUIGI LA TERZA, *Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario in Amman,*

da parte di SUA MAESTÀ TALAL I° RE DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA:

Sua Eccellenza TEWFIC PASCIA ABOULHUDA, *Primo Ministro e Ministro degli affari esteri,*

i quali avendo verificato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1.

Vi sarà inviolabile pace e perpetua e sincera amicizia fra la Repubblica Italiana e il Regno Hascemita di Giordania.

Art. 2.

Le Alte Parti Contraenti convengono di stabilire relazioni diplomatiche fra i due Stati. Esse avranno il diritto di inviare reciprocamente rappresentanti diplomatici debitamente accreditati i quali, in base ai principi di reciprocità, godranno nel Paese in cui risiedono un trattamento speciale relativo ai privilegi, immunità e esenzioni concessi a simili rappresentanti in conformità dei principi del diritto internazionale.

Art. 3.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà il diritto di nominare consoli generali e consoli di carriera in base ai suoi propri regolamenti. Se i consoli non sono di carriera e non sono cittadini dello Stato che li ha nominati deve essere chiesto il consenso dell'altro Stato in via diplomatica prima che la nomina abbia luogo.

I consoli avranno il diritto di esercitare le loro funzioni ufficiali nel Paese in cui sono inviati semprechè siano stati ammessi secondo le forme prescritte dalla legge e consuetudinarie nel medesimo. Dopo presentazione delle loro patenti essi riceveranno al più presto possibile l'exequatur; la loro giurisdizione consolare sarà precisata nelle patenti e ogni successiva modifica di tale giurisdizione sarà notificata.

Art. 4.

Ai cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente sarà permesso di entrare, viaggiare e risiedere nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, di esercitare attività commerciali sotto ogni forma che non sia contraria alle leggi locali, di avere il diritto di acquistare in proprietà, possedere o disporre di beni mobili e immobili in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore in ciascun Paese, relativamente al possesso e al diritto di disporre di tali beni, di istituire centri culturali in base alle leggi in vigore in ciascun Paese.

Art. 5.

I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente saranno soggetti al pagamento di tutti gli oneri, e tasse che sono richiesti dalle leggi in vigore nello Stato in cui risiedono.

Art. 6.

I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno libero accesso ai tribunali dell'altra Alta Parte Contraente in conformità alle leggi locali e ciò tanto quali attori che quali convenuti e in tutte le istanze di giurisdizione stabilite dalla legge.

Art. 7.

I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente riceveranno entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, assoggettandosi alle condizioni imposte ai cittadini di questa ultima, la costante protezione e sicurezza per le loro persone e proprietà ivi inclusi gli ecclesiastici, gli studenti e i professionisti.

Art. 8.

Le Alte Parti Contraenti convengono di iniziare al più presto possibile negoziati per la conclusione di un Trattato di commercio come pure di un Accordo relativo alla reciprocità e alla validità dei titoli di studio.

Art. 9.

Il presente Trattato è redatto in doppio originale ciascuno nelle lingue italiana, araba e inglese, facenti tutti e tre i testi ugualmente fede.

Art. 10.

Ciascuna Alta Parte Contraente avrà il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, l'abrogazione del presente Trattato, ma esso rimarrà in vigore ancora un anno a decorrere dalla data della richiesta della sua abrogazione.

Art. 11.

Il presente Trattato sarà ratificato e lo scambio delle ratifiche avrà luogo ad Amman nel più breve termine possibile. Il Trattato entrerà in vigore immediatamente dopo la data dello scambio delle ratifiche.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato in doppio originale nelle lingue italiana, araba e inglese e vi hanno apposto il loro sigillo.

FATTO ad Amman, addì ventiquattro aprile millenovecentocinquanta-
tadue.

Per l'ITALIA:
P. LA TERZA.

Per la GIORDANIA:
TEWFIC ABOULHUDA.